

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Progettazione, Lavorazione e Rifinitura Di Interni,
Esterni, Arredi e Restauro



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.01.2021 al 31.12.2023

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende operanti nel:

- Settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali;

- Settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di arredi ed affini;

Rientrano ad esempio in tale settore i dipendenti:

1. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti: idraulici, termici, di condizionamento e caldaie, di impianti fotovoltaici, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, impianti elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radiotelevisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari; di allarme e sorveglianza.

2. delle imprese di lavorazione e posa in opera di legno ed affini, nonché lavori di rifinitura nei sottoelencati mestieri: posa in opera di infissi interni ed esterni, in legno, pvc e leghe metalliche; posa in opera di pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge e piscine; posa in opera di arredi interni ed esterni; doratori di oggetti in legno; ebanisti, mobiliari e stipetta e falegnami; aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale; addobbatori e apparatori, tappezzeri in stoffa; costruzione e posa in opera di case, pareti prefabbricate e pensiline in legno e relativa manutenzione; progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini; trattamento e conservazione del legno; produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio. Manutenzione di aree verdi; pulizia e contenimento piante infestanti; irrigazione e gestione dei relativi impianti; trattamento delle piante con diserbanti, fertilizzanti e prodotti biologici.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Primo Livello - QUADRI

· i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nel livello secondo, possiedono notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o svolgono attività di alta specialità ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; · i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori. Ad esempio: Progettista di complessi, Specialista di sistemi di elaborazione dati, Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati).

Secondo Livello - IMPIEGATI DIRETTIVI

- RESPONSABILE TECNICO:
 - impiegati con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle direttive generali impartite;
 - impiegati che hanno la responsabilità della corretta conduzione delle lavorazioni e dell'esito dell'intervento, che possiedono competenze tecniche, diagnostiche, esecutive e amministrative che permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi delle lavorazioni; curano la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, impostano e coordinano i lavori e le professionalità anche specialistiche. Intrattengono inoltre i rapporti con le figure istituzionali anche ai fini delle necessarie autorizzazioni amministrative utili per la prosecuzione dei lavori.
 - lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per il livello inferiore, svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo nella installazione degli impianti, con piena responsabilità ed autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate.

- **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:**

lavoratori in possesso di laurea triennale o magistrale che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessaria alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili

Terzo Livello - OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER/IMPIEGATO DI CONCETTO:

- i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti del quarto livello, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stati di avanzamento lavori e approvvigionamento e distribuzione di materiali, compresa la documentazione relativa al magazzino ed alle attività di cantiere;
- gli impiegati che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o laurea triennale o corrispondente conoscenza ed esperienza.
- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli. Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori. Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
- Impiegato che cura la preventivazione e la vendita delle lavorazioni, applicando la scontistica come da disposizioni aziendali, curando la gestione ed il rapporto con il cliente durante le fasi di trattativa economica e vendita, secondo le disposizioni della direzione amministrativa.

Quarto Livello - OPERAIO SPECIALIZZATO/IMPIEGATO DI CONCETTO:

- i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti del quinto livello, costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predispongono ed eseguono le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di sicurezza;
- individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attività di semplice coordinamento di altri lavori;
- effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi;
- realizzano saldature in opera di particolare difficoltà;
- compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per il livello precedente.
- addetti a mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.

Quinto Livello - OPERAIO QUALIFICATO/IMPIEGATO D'ORDINE:

- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o schemi e/o disegni e/o circuiti di semplice lettura, eseguono impianti mediante l'utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni;
- scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono;
- misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto mediante le idonee tecniche di giunzione di normale difficoltà;
- eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura, filettatura, ecc.);
- individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione e di normale difficoltà;
- effettuano la manutenzione degli impianti, con il possesso, ove le vigenti norme di legge lo richiedano, del certificato di abilitazione o patentino rilasciato dagli organi competenti;
- effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature (bruciatori);
- qualora necessario compilano bolle di accompagnamento ed analoghe documentazioni;
- i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare una specifica preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

Sesto Livello - OPERAIO COMUNE/IMPIEGATO D'ORDINE:

· i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; · i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione e sorveglianza; · i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di livello superiore, eseguono lavori semplici di costruzione e/o di montaggio di impianti e loro parti; · i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attività semplici di servizio; · i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

Settimo Livello:

· addetti alle pulizie, portieri, centralinisti, archivisti.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art. 2	Primo e Secondo livello: 6 MESI Altri livelli: 3 MESI
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giorni lavorativi. Previsto orario multiperiodale da definire in sede aziendale.
Flessibilità orario Art. 9	In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni , con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nei limiti di 250 ore.
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12, 13, 18	Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per ciascun lavoratore in relazione a casi particolari (quali, ad esempio: eccezionali esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore). Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del: 15% lavoro straordinario diurno feriale (fino a 4 ore settimanali); 20% lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 4a ora settimanale); 20% lavoro straordinario notturno (fino a 4 ore settimanali); 30% lavoro straordinario notturno (eccedenti la 4a ora settimanale); 30% lavoro straordinario festivo; 50% lavoro straordinario festivo notturno. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo. Le ore di lavoro svolte nei giorni festivi dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione. Il lavoro ordinario notturno (quello prestato tra le 22:00 e le 06:00) è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto, applicando una maggiorazione pari al

	15%. Qualora si tratti di turni regolari di lavoro la suddetta maggiorazione sarà pari al 10%.
Ferie e permessi Artt. 15, 19	Ferie annuali: Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato Permessi retribuiti annui: I lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
Tipologie di retribuzione Art. 25	La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26". La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173". Per il lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 2°, 3°, 4° e 5° qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: - primo anno: 5% - secondo anno: 2,5%. Le suddette retribuzioni ridotte si applicano anche in caso di aziende di nuova costituzione o inizio di nuova attività per tutti i livelli contrattuali.
Mensilità	13 mensilità.
Contratto di reinserimento a tempo indeterminato Art. 25 bis	Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro a tempo indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Tale contratto può essere stipulato solo per le figure professionali inquadrate nei livelli contrattuali dal 2° al 5°. Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente. Durante i primi 24 mesi l'inquadramento sarà così determinato: - prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto; - seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto.
Premio di risultato e scatti di merito Art. 31	Rimandati alla negoziazione in sede aziendale.
Malattia Art. 34, 36	Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per la malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
Periodo di comporta per	Il periodo di comporta per sommatoria e pari a 180 gg di malattia nell'

sommatoria Art. 36	arco degli ultimi 36 mesi .		
Trattamento economico per malattia Art. 37	Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Giornate massime integrabili in un anno 45. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno .		
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento. L'indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione.		
Preavviso - Art. 51			
Livello di inquadramento	Anzianità di servizio fino a 5 anni	Anzianità di servizio oltre 5 e fino a 10 anni	Anzianità di servizio oltre i 10 anni
1° livello Quadri	3 mesi	4 mesi	5 mesi
2° e 3° livello	2 mesi	3 mesi	4 mesi
4° e 5° livello	1 mese	45 giorni	2 mesi
6° e 7° livello	15 giorni	20 giorni	30 giorni
Preavviso Attivo – Art. 51 bis Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell'ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l'Ente Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.			
Contrattazione collettiva decentrata Art. 53	Dall'entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali.		
Part time Art. 76 e segg.	Previste clausole elastiche. Maggiorazione del 10% per le ore supplementari. <ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale. Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento. 		
Lavoro intermittente Art. 86	Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata , il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.		

Tempo determinato Art. 96	Il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione . A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Somministrazione Art. 101	L'Imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Lavoro a distanza Art. 106 e segg.	Definiti e normati Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
Collaborazioni Coordinate e Continuative Art. 114	Ai sensi dell'art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, possono essere stipulati contatti di collaborazione per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del 2°livello, 3° livello, 4° livello e 5° livello previste dal presente contratto. Tenuto conto delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono all'instaurazione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzate, si stabilisce che il trattamento economico previsto per i collaboratori non si possa discostare in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista da Contratto Collettivo.
Finanziamento E.BI.A.S.P. Art. 133	Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1,00 a carico del lavoratore per n. 13 mensilità previste dal presente CCNL. La quota relativa all'assistenza contrattuale a favore dell'EBIASP a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di €10,00 (€ dieci/00); L'ente bilaterale garantirà prestazioni ai lavoratori e all'azienda, finanziando attività formative e consulenziali necessarie all'acquisizione di nuove competenze.
Assistenza Sanitaria Integrativa Art. 122	Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza e per n. 12 mensilità, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale) da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, secondo la tabella indicata all'art. 122, comma 4° del presente CCNL.

ART. 56 - Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

DURATA

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i livelli dal 3° al 5°. La durata massima è stabilita come segue:

- Impiegati tecnici ed operai: 5 anni;
- Impiegati amministrativi: 3 anni

La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage

La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

RETRIBUZIONE

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal presente C.C.N.L., relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali.

RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

1° anno 70%; 2° anno 75%; 3° anno 82%; 4° anno 90%; 5° anno 95%

RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

1° anno 70%; 2° anno 80%; 3° anno 90%.

ART. 57 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).

1. Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato:
 - a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
 - b. per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
 - c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
 - d. per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

- a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
 - per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
- b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

TABELLA RETRIBUTIVA

Inquadramento retributivo	Retribuzione	Indennità di funzione	Totale retribuzione
Primo livello - Quadri	€ 1.874,00	€ 60,00	€ 1.934,00
Secondo livello	€ 1.799,00	€ 40,00	€ 1.839,00
Terzo livello	€ 1.636,00	€ 0,00	€ 1.636,00
Quarto livello	€ 1.555,00	€ 0,00	€ 1.555,00
Quinto livello	€ 1.489,50	€ 0,00	€ 1.489,50
Sesto livello	€ 1.406,00	€ 0,00	€ 1.406,00
Settimo livello	€ 1.340,00	€ 0,00	€ 1.340,00

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2020